



Comune di PIOMBINO DESE

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (SERVIZIO DI ASPORTO E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA)

TITOLO I- NORME GENERALI	4
Art. 1 Oggetto.....	4
Art. 2 Finalità del servizio di raccolta differenziata	5
Art. 3 Ambito di applicazione	5
Art. 4 Presupposto della tariffa	5
Art. 5 Piano Finanziario	5
Art. 6 Determinazione della tariffa	6
Art. 7 Definizioni.....	6
Art. 8 Classificazione dei rifiuti	6
Art. 9 Principi generali.....	7
Art. 10 Divieti ed obblighi generali	7
Art. 11 Ordinanze contingibili ed urgenti.....	8
Art. 12 Soggetto Gestore	9
TITOLO II - DELLE TARIFFE	9
Art. 13 Soggetti passivi.....	9
Art. 14 Esclusioni.....	10
Art. 15 Commisurazione della tariffa	10
Art. 16 Articolazione della tariffa.....	11
Art. 17 Commisurazione della superficie.....	11
Art. 18 Utenze Domestiche: Commisurazione del nucleo familiare	12
Art. 19 Tariffa giornaliera	12
Art. 20 Produzione di rifiuti particolare.....	13
Art. 21 Sostituzione del Comune ai soggetti obbligati al pagamento della Tariffa	13
Art. 22 Richieste di riduzioni o esclusione della tariffa	13
Art. 23 Agevolazioni e riduzioni	13
TITOLO III – DENUNCE E RISCOSSIONI	14
Art. 24 Inizio, variazione e cessazione dell’occupazione e detenzione.....	14
Art. 25 Contenuto della denuncia.....	16
Art. 26 Obblighi degli uffici comunali.....	16
Art. 27 Riscossione ordinaria.....	16
Art. 28 Omissione e ritardi dei versamenti.....	16
Art. 29 Procedure di riscossione coattiva.....	17
Art. 30 Disposizioni in materia di rimborsi	17
Art. 31 Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti e rateizzazione degli importi	17
Art. 32 Transazione di crediti.....	18
Art. 33 Rimborsi e sgravi	18

TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI	18
Art. 34 Definizione e disposizioni	18
Art. 35 Assimilazione dei rifiuti speciali	18
Art. 36 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati.....	18
Art. 37 Servizio di raccolta "porta a porta".....	19
Art. 38 Gestione della frazione verde.....	20
Art. 39 Gestione della frazione umida.....	20
Art. 40 Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico).....	20
Art. 41 Servizio di raccolta con contenitori stradali per le frazioni recuperabili secche.....	21
Art. 42 Gestione della frazione carta.....	21
Art. 43 Gestione delle frazioni plastica,vetro e lattine.....	21
Art. 44 Gestione della frazione Secco residuo	22
Art. 45 Gestione dei rifiuti ingombranti	22
Art. 46 Gestione dei rifiuti assimilati agli urbani.....	22
Art. 47 Gestione dei rifiuti urbani particolari.....	22
Art. 48 Altre raccolte differenziate.....	23
Art. 49 Associazioni di volontariato	23
Art. 50 Campagne di sensibilizzazione controllo ed informazione.....	23
Art. 51 Ecocentro comunale.....	23
TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI	24
Art. 52 Definizione e disposizioni	24
Art. 53 Spazzamento.....	24
Art. 54 Spazzamento delle foglie	25
Art. 55 Cestini stradali	25
Art. 56 Raccolta rifiuti abbandonati	25
Art. 57 Pulizia dei mercati	25
Art. 58 Pozzetti stradali - grigliati.....	25
Art. 59 Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche.....	25
Art. 60 Altri servizi di pulizia	26
Art. 61 Sgombero neve	26
Art. 62 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata.....	26
Art. 63 Lavaggio dei contenitori.....	26
Art. 64 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni ineditati	26
Art. 65 Aree occupate da pubblici esercizi	27
Art. 66 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali	27
Art. 67 Disposizioni diverse.....	27
Art. 68 Aree di sosta temporanea e ad uso speciale	27
Art. 69 Lavaggio, disinfezione e diserbo delle strade e piazze	27
Art. 70 Gestione dei rifiuti cimiteriali.....	28
TITOLO VI - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO	28
Art. 71 Principi fondamentali	28
Art. 72 Espletamento del servizio.....	28
Art. 73 Mezzi di raccolta	29
Art. 74 Destinazione dei rifiuti raccolti.....	29
TITOLO VII - ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	29
Art. 75 Controlli ed accertamenti.....	29
Art. 76 Penalità ed interessi	30
Art. 77 Poteri del Soggetto Gestore,.....	30
Art. 78 Sanzioni.....	30
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE	31
Art. 79 Autotutela	31
Art. 80 Costituzione in giudizio	31
Art. 81 Contratto integrativo.....	31
Art. 82 Tributo ambientale	31
Art. 83 Entrata in vigore.....	32
Art. 84 Norme transitorie.....	32
ALLEGATO 1	33
ALLEGATO 2.....	34
ALLEGATO A	35
ALLEGATO B	36

TITOLO I- NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina in via generale la gestione dei rifiuti urbani, di seguito denominati R.U. In particolare definisce la tariffa relativa alla gestione dei rifiuti e le attività connesse ai servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale. La gestione viene organizzata allo scopo di garantire il rispetto dei principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente regolamento per quanto concerne la gestione della tariffa è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 49 (*Istituzione della tariffa*) del D.Lgs. 22/97 (*Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio*) e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento al DPR 27/4/99 n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*) e successive modifiche ed integrazioni avente per oggetto l'approvazione della tariffa di riferimento, nonché di quanto stabilito dall'art. 52 (*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*) del decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*).

3. Il presente Regolamento viene inoltre predisposto per quanto attiene ai servizi di igiene urbana ai sensi :

- dell'articolo N. 21 (*Competenze dei comuni*) D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (*Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio*) e successive modifiche ed integrazioni di seguito denominato DECRETO;
- dell'articolo N. 16 del Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (in seguito denominato PRRSU) approvato con provvedimento del Consiglio Regionale N. 785 in data 28 ottobre 1988

e in conformità;

- agli articoli N. 1, 1 bis, 1 ter, 11 quater, 1 quinquies e 14 comma 1 della LEGGE N. 441 del 29 ottobre 1987 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti*);

- agli articoli N. 7, 9 e 9 quinquies della LEGGE N. 475 del 9 novembre 1988 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali*);

- al DMA del 26 gennaio 1990 (*Individuazione delle materie prime secondarie e determinazione delle norme tecniche generali relative alle attività di stoccaggio, trasporto, trattamento e riutilizzo delle materie prime secondarie*);

- al D.lgs. n° 267 del 18/08/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);

al DMA del 29 maggio 1991 (*Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi*);

- all'art. 7 (*Competenze dei comuni*) della LR n° 3 del 21 gennaio 2000 (*Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti*);

4. I costi relativi al servizio di gestione dei R.U. sono coperti con un'entrata tariffaria annuale avente natura di "prestazione patrimoniale imposta".

5. L'adozione della tariffa è fatta nell'ambito di un progetto di gestione coordinata del ciclo rifiuti fra i comuni limitrofi dell'area d'ambito sovracomunale. Obiettivo del progetto è la realizzazione di una tariffa unitaria in relazione a standard di servizio omogenei tra tutti i comuni coinvolti. In tale ottica il Comune, pur restando titolare delle sue prerogative, è tenuto a ponderare ogni scelta, in particolare per quanto riguarda la struttura tariffaria e gli standard/criteri di erogazione del servizio, relazionandosi con gli altri comuni aderenti alla gestione sovracomunale.

6. L'intera gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata con differenziazione spinta dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- a) evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani
- b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, tendenti a riciclare, i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
- c) garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione ;

- d) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare
- e) individuare i criteri per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
- f) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Art. 2 Finalità del servizio di raccolta differenziata

1. Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato, con separazione dei flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta quali carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè frazioni di R.U. che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di risorse disponibili da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;
- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei R.U. (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica separato per tipo (frigoriferi, TV, ecc...) per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari o sia auspicabile un trattamento differenziato;
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali le norme vigenti prescrivono (o comunque sia opportuna) l'adozione di tecniche di trattamento separate;
- ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati all'art. 8 del DECRETO.

2. La tariffa si applica per intero limitatamente alle zone del territorio del Comune ove la raccolta è obbligatoria. La Giunta Comunale può prevedere delle riduzioni a singoli utenti o gruppi di utenti residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio dove il servizio viene erogato con modalità diverse rispetto al resto del territorio del Comune. In particolare, fino al raggiungimento di standard di servizio omogenei nei diversi comuni aderenti, la tariffa unitaria individuata viene corretta con un coefficiente di adattamento che trova applicazione nei confronti di tutte le utenze comunali. Il livello del servizio di ciascun Comune viene individuato annualmente da parte del Gestore attraverso un calcolo che tenga conto del tipo di raccolta, della frequenza, dei materiali forniti alle utenze, del numero di spazzamenti, dell'esistenza dell'Ecocentro Comunale, e più in generale dei fattori ritenuti utili ad individuare le caratteristiche del servizio erogato.

Art. 4 Presupposto della tariffa

1. Il presupposto della tariffa è stabilito dalla legge.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, anche se abusivi agli effetti della legislazione vigente di tempo in tempo, purché in grado di originare rifiuti domestici e/o assimilati. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il corrispettivo è dovuto per intero anche se la raccolta dei rifiuti è effettuata soltanto nella strada di accesso ai fabbricati medesimi.

3. La tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salvo quanto previsto dal presente regolamento, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà, non pertinenti alle medesime

4. La mancata utilizzazione del servizio da parte dell'utente, se non nei casi previsti dalla legge, non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

Art. 5 Piano Finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa si fa riferimento al Piano Finanziario all'uopo predisposto dal gestore, sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/99 (*Regolamento recante norme per la elaborazione*

del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) e successive modifiche ed integrazioni e a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento del piano finanziario di cui all'art. 8 del Decreto stesso.

Art. 6 Determinazione della tariffa

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Comune.

2. Sulla base del piano finanziario di cui all'art. 5, l'Amministrazione Comunale, di norma entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, determina l'articolazione tariffaria, secondo le indicazioni dell'art. 15 e delle modalità di calcolo adottate con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale.

3. Nel caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso, fatto salvo l'adeguamento delle stesse con l'applicazione dell'indice ISTAT (famiglie operai ed impiegati fornito dalla Camera di Commercio).

4. La tariffa è soggetta ad IVA ai sensi del DPR 633/1972 (*Istituzione e disciplina dell'Imposta sul valore aggiunto*) salvo diversa determinazione di Legge.

Art. 7 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni di rifiuto nel suo ciclo completo di cui all'art. 6 (*Definizioni*) e 35 (*Definizioni*) del DECRETO.

Art. 8 Classificazione dei rifiuti

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'articolo N. 7 (*Classificazione*) del DECRETO, ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento i Rifiuti Urbani vengono così classificati :

A) DOMESTICI

sono costituiti dai Rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

A.1) ORDINARI:

- ORGANICI (FORSU = Frazione Organica degli RSU):

sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili. A loro volta si suddividono in:

- VERDE:

comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private, ecc.

- UMIDO -

comprende scarti di cucina e modiche quantità di VERDE o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili)

- SECCHI :

sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta vengono suddivisi in:

- RECUPERABILI: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:

- CARTA frazione recuperabile costituita da carta e cartone ;

- PLASTICA frazione recuperabile costituita da contenitori in plastica per liquidi ;

- VETRO frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc. ;

- LATTINE frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio o in banda stagnata;

- ALTRE FRAZIONI RICICLABILI altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti

- RESIDUI le frazioni non più passibili di recupero di materia o che siano destinate a forme di smaltimento quali interrimento definitivo o termodistruzione.

A.2) INGOMBRANTI e BENI DUREVOLI

Sono costituiti da tutti quei Rifiuti Urbani caratterizzati da dimensioni e/o peso superiori alla norma e che per tale motivo risultino di impossibile conferimento al servizio ordinario di raccolta rifiuti, fanno parte della categoria degli Ingombranti i Beni Durevoli, costituiti da beni per uso principalmente domestico che, giunti a fine vita, vengono destinati all'abbandono. Sono considerati beni durevoli oltre che i rifiuti individuati al comma 5 art. 44 (*Beni durevoli*) del DECRETO anche i rifiuti costituiti da mobilio (in legno o altri materiali)

A.3) PARTICOLARI (RUP)

Sono costituiti da ogni tipologia per la quale sia ritenuto opportuno attivare una raccolta separata per ridurre le caratteristiche di pericolosità del rifiuto, la potenzialità inquinante dello stesso o che per natura o tipologia necessitino della attivazione di particolari forme di recupero. A solo titolo indicativo vengono indicati di seguito alcuni dei rifiuti pericolosi che comunemente si riscontrano nei rifiuti urbani:

- Pile e batterie
- Accumulatori al Piombo
- Medicinali scaduti
- Contenitori etichettati "T" o "F" quali: vernici, inchiostri, adesivi, solventi
- Tubi al neon (tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio)
- Oli minerali (oli esauriti da motore, trasmissioni e ingranaggi, contenenti composti organici non clorurati)
- Pneumatici
- Inerti
- Oli e grassi vegetali

Non possono essere classificati come rifiuti urbani quei rifiuti pericolosi prodotti da utenze non domestiche.

B) ESTERNI:

sono costituiti dai Rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani

C) ASSIMILATI (RAU = Rifiuti Assimilati agli Urbani):

sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi del successivo art. 35. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido, secco recuperabile, ecc.)

D) CIMITERIALI:

sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli precedentemente classificati come VERDE, ESTERNI E ASSIMILATI.

Art. 9 Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento.

2. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

3. Il Comune, per quanto di competenza, promuove, anche con l'istituzione di sperimentazioni, qualora opportuno, tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.

4. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

5. Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi i servizi erogati ai sensi del presente regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità: delle zone del territorio comunale, delle diverse classi di utenza, e alla effettiva richiesta di erogazione dei servizi. In particolare potranno essere adottate modalità diverse di raccolta dei rifiuti nella periferia rispetto al centro o stabilite diverse frequenze di asporto, potranno inoltre essere attivate raccolte specifiche per specifiche categorie di utenze.

6. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

7. Il Comune può istituire, di norma tramite il Soggetto Gestore, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 10 Divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti Urbani, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

2. Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 14 (*Divieto di abbandono*) del DECRETO è vietato:

- a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta ubicati dai servizi comunali di smaltimento rifiuti nel Comune stesso;
- b) il conferimento di rifiuti non differenziati secondo le disposizioni e le modalità impartite dal gestore a cui vengono date opportune forme di pubblicità compresa la pubblicazione presso l'albo del Comune e/o presso la sede del gestore stesso;
- c) esporre sacchetti o contenitori contenenti rifiuti, sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni del servizio di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;
- d) danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;
- e) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio;
- f) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- g) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- h) lo spostamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- i) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti e/o forniti alle utenze o comunque in difformità da quanto previsto dall'art. 36 del presente Regolamento;
- j) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
- k) il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso.

Non viene considerato abbandono :

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei RIFIUTI raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento
- il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti ed al di fuori degli stessi.
- il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani, come definita al precedente art. 8 tramite compostaggio anche domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.

3. Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

4. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 27.04.1955 N. 547 (*Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*), DPR 19.03.1956 N. 303 (*Norme generali per l'igiene del lavoro*) e Decreto Legislativo N. 626/95 (*Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro*)) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).

5. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento."

Art. 11 Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere, sentita l'autorità di bacino, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.

2. In caso di mancato svolgimento del servizio per un minimo di 10 giorni consecutivi o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento, la tariffa é dovuta, in rapporto al periodo di irregolare servizio, nella misura del 40% della quota variabile.

Art. 12 Soggetto Gestore

1. L'attività gestionale della tariffa è affidata ai sensi dell'art. 49 (*Istituzione della tariffa*) comma 9 e 13 del DECRETO al "Soggetto Gestore", con il quale il Comune deve sottoscrivere apposita convenzione e relativo disciplinare ovvero idoneo contratto di servizi. Il contratto di servizi viene redatto in base al principio di coordinamento stabilito dall'art.1 comma 5 del presente regolamento.

2. Il soggetto gestore esercita le funzioni relative all'applicazione e riscossione ordinaria e coattiva della tariffa, incluse le attività di gestione della tariffa (denunce, variazioni ecc.), di recupero crediti nonché l'attività di accertamento.

3. Compete al Comune la gestione dei servizi di igiene ambientale in regime di privativa. Il Comune assicura inoltre la gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 23 (*Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali*) del DECRETO e secondo le finalità del presente regolamento, mediante anche le forme obbligatorie previste dal D.lgs 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*). A tale fine il Comune affida al Soggetto Gestore la gestione dei servizi di igiene ambientale. Le forme ed i modi di cooperazione tra Comune e Soggetto Gestore sono definiti nel Contratto di Servizi.

4. Il Comune esercita il diritto di privativa attraverso il Soggetto Gestore secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5. Tutti gli uffici comunali sono tenuti a collaborare con il soggetto gestore al fine di provvedere ad assicurare quanto necessario, in diritto e in fatto, all'intera attività di gestione dei rifiuti urbani e a vigilare sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

TITOLO II - DELLE TARIFFE

Art. 13 Soggetti passivi

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 18 del presente regolamento, il corrispettivo tariffario per il servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani è dovuto in via principale da coloro che occupano o conducono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima ai sensi del precedente art. 4 ovvero occupano e conducono in via esclusiva parti comuni del condominio.

2. Il titolo della occupazione o detenzione é dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.

4. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute nei confronti dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

5. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale. Nel caso di insediamento abusivo, il titolare del locale e/o aree scoperte è responsabile, in solido con il conduttore, del pagamento della tariffa.

6. In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale o non si pervenga alla riscossione di quanto dovuto l'obbligo di corrispondere la tariffa é del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

7. Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto. E' tenuto inoltre ad effettuare un'ordinaria pulizia al fine di garantire l'igiene e il decoro del materiale.

Art. 14 Esclusioni

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità.

2. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità in particolare :

- le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (acqua ed energia elettrica);
- le unità immobiliari adibite a pertinenze agricole
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, e comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo, purché i lavori abbiano una durata superiore a 90 giorni;
- le unità immobiliari adibite a qualsiasi culto in senso stretto;
- fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni; tali condizioni possono essere dichiarate con le modalità previste dalla L. 15/68 (*Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme*);
- le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 (*Parti comuni dell'edificio*) del codice civile
- i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
- i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi; vengono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoio, servizi igienici e simili;
- i locali aventi altezza media inferiore a m.1.70
- i locali adibiti a celle frigorifere;
- comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere compresi i porticati;
- le unità immobiliari o i locali o comunque le porzioni fisicamente delimitate degli stessi a cui può essere attribuita una produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati

3. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

4. I locali e le aree non soggette a tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere indicati con denuncia compilata secondo le modalità previste dall'art. 24 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.

5. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 30 con diritto a restituzione dell'importo indebitamente pagato detratte le spese di procedimento.

6. L'elencazione dei locali di cui al comma 2 è a titolo esemplificativo;

7. Per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia rispetto alle casistiche già individuate nei precedenti commi oltre che ai criteri generali indicati al comma 1.

Art. 15 Commisurazione della tariffa

1. La tariffa è composta, sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/99 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*) e successive modifiche ed integrazioni, da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali e non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e dal soggetto gestore, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

2. Il Gestore, sulla base del Piano Finanziario :

- suddivide le entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche (Td) e quelle dovute dalle utenze di attività economiche ovvero utenze non domestiche (Tnd) ;

- assegna le quote di TF dovute dalle utenze domestiche (TFd) e non domestiche (TFnd) ;
- assegna le quote di TV dovute dalle utenze domestiche (TVd) e non domestiche (TVnd) ;

3. I criteri per la commisurazione e determinazione della tariffa sono adottati con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale, e vanno definiti ogni anno congiuntamente all'approvazione delle tariffe.

4. Nel determinare la tariffa il Comune ha il potere di adottare, nel rispetto del principio di cui all'art.1 comma 5, delle articolazioni tariffarie differenziate rispetto agli altri comuni aderenti alla gestione sovracomunale, in ragione della peculiarità del Comune e in particolare in ragione del sistema tariffario in precedenza adottato. In particolare è consentito, ai sensi dell'art. 52 (*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*) del decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), di derogare al DPR 158/99 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*) prevedendo un sistema tariffario che prescindendo, in tutto o in parte, dal parametro della superficie.

Art. 16 Articolazione della tariffa

1. L'articolazione della tariffa tiene conto della necessità di rapportare una quota della medesima alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio effettivamente fornito e ai costi di gestione come previsto dal comma 4 art. 49 (*Istituzione della tariffa*) del DECRETO oltre che agli articoli 5 (*Calcolo della tariffa per le utenze domestiche*) e 6 (*Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche*) del DPR 158/99 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).

2. Allo scopo vengono individuate due fasce d'utenza principali: utenza domestica e non domestica ciascuna delle quali è suddivisa in due classi denominate ordinaria e non ordinaria;

3. sono "utenze domestiche ordinarie (U.D.O)" le abitazioni di dimora abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti, nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune; sono "utenze domestiche non ordinarie (U.D.NO.)" le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie dei soggetti residenti (seconda casa) e gli alloggi dei cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), oppure dimoranti per lavoro o altri motivi in altra località.

4. Le fasce di utenza non domestica sono determinate in relazione alla quantità effettiva di rifiuti indifferenziati e differenziati conferiti:

- le "utenze non domestiche ordinarie (U.ND.O)" conferiscono una quantità annua complessiva di rifiuti non superiore a quella massima di una utenza domestica ordinaria, le U.ND.O sono suddivise in categorie di cui all'allegato 2 secondo quanto previsto dal DPR 158/99 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*);
- le "utenze non domestiche non ordinarie (U.ND.NO)" conferiscono una quantità di rifiuti superiore a quella tipica delle U.D.O;

5. Le U.ND.NO sono caratterizzate dall'erogazione di un servizio "dedicato" che dipende dalla quantità e qualità dei rifiuti conferiti. Il servizio "dedicato" è parametrizzato sulla base delle esigenze delle aziende (tipo di servizio, n° svuotamenti, tipo e volume dei contenitori forniti, quantità,...). I prezzi del servizio dedicato non rientrano nel campo di applicazione tariffaria.

6. Ciascuna classe può essere suddivisa secondo ulteriori categorie in funzione della fruizione della singola utenza di servizi particolari oggetto di una specifica calibrazione e determinazione.

7. La tariffa nella sua parte fissa è dovuta per l'intero anno anche nel caso in cui i locali agibili siano chiusi o l'uso sia sospeso.

8. Gli immobili predisposti ad uso abitativo ma permanentemente non occupati o comunque occupati per meno di 30 giorni annui anche non consecutivi sono soggetti al pagamento della sola quota fissa calcolata, con riferimento agli indici di produttività per la parte fissa stabiliti per le famiglie di un componente.

9. Gli immobili su cui si esercita un'attività economica o istituzionale, comunque predisposti all'uso ma permanentemente non occupati, sono soggetti al pagamento della sola quota fissa. In caso di mancato utilizzo dei locali occupati o condotti da utenze non domestiche per un periodo superiore a 150 giorni annui, previa richiesta del legale rappresentante, la tariffa variabile sarà commisurata, secondo criteri di proporzionalità, tenendo conto dell'effettivo periodo di non utilizzo in relazione al periodo di mancato utilizzo delle superfici delle utenze classificate nella corrispondente categoria.

Art. 17 Commisurazione della superficie

1. La superficie dei locali imponibili viene determinata sul filo interno dei muri ed è desunta dalla planimetria catastale o di progetto, da allegare alla denuncia di cui al successivo art. 25, ovvero da misurazione diretta.

2. La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.

3. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.

4. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.

5. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte relative a diverse unità immobiliari comporta, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata. La commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sempre sulla destinazione funzionale complessiva dell'unità immobiliare e non dei singoli locali,

6. La superficie presa come base per l'attribuzione della parte variabile è calcolata in conformità con quanto indicato ai commi precedenti

Art. 18 Utenze Domestiche: Commisurazione del nucleo familiare

1. Per le Utenze Domestiche Ordinarie, il numero dei componenti il nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di competenza. Se l'iscrizione avviene in corso d'anno all'utenza sarà assegnato il nucleo risultante dall'iscrizione stessa. Comunque, è fatto salvo il conguaglio, comunicato dall'anagrafe, per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno. Per le persone non residenti, che si aggiungono temporaneamente ai componenti del nucleo residente con permanenza superiore a 90 giorni, il soggetto di cui all'articolo 13 ha l'obbligo di presentare denuncia. Su denuncia dell'utente, adeguatamente documentata, una persona residente anagraficamente che si assenta per più di 90 giorni consecutivi può essere esclusa dalla commisurazione del nucleo. Tale esclusione è ammessa soltanto tassativamente nei seguenti casi:

- Cause di forza maggiore (chiamata alle armi, lungodegenza in ospedale o clinica, affido familiare, ecc.);
- Residenza temporanea all'estero;
- Ogni qualvolta risulti oggettivamente impossibile trasferire nel luogo di residenza effettiva la residenza anagrafica.

Per tutti gli altri casi fa fede quanto riportato negli elenchi dell'anagrafe.

2. Per le Utenze Domestiche Non Ordinarie per le quali i locali risultino occupati per periodi inferiori a 180 giorni anche non consecutivi (uso stagionale) all'anno si applica a forfait la tariffa prevista per un numero di occupanti pari a 2.

3. Per le utenze domestiche non ordinarie stabilmente occupate da nuclei non residenti nel Comune è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art.24. In mancanza della denuncia si considera presuntivamente un numero dei componenti pari a 4 fino a diversa comunicazione dell'utente o ad accertamento degli uffici.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.

5. In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali (uso foresteria) e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, si applica a forfait la tariffa prevista per un numero di occupanti pari a 4 senza tenere in considerazione le variazioni effettive.

Art. 19 Tariffa giornaliera

1 Per il servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché per occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali di tipo occasionale, viene istituita una tariffa giornaliera, il cui ammontare viene determinato annualmente sulla base dei costi previsti in occasione dell'approvazione delle tariffe ordinarie.

2. Per le occupazioni temporanee di aree pubbliche da parte di attrazioni, giostre, roulottes, caravan

o simili in occasione di sagre e fiere e per le occupazioni di aree pubbliche da parte di banchi di mercato con autorizzazione giornaliera o privi di autorizzazione, il soggetto passivo del prelievo è il Comune, il quale viene assoggettato alle tariffe previste al comma 1. Il Comune può, anche preventivamente, rivalersi dei costi tariffari nei confronti dei soggetti occupanti.

3. E' considerata occupazione temporanea l'utilizzo pari o inferiore a 183 giorni nell'arco dell'anno anche se non continuativo.

4. Gli uffici comunali, in occasione di manifestazioni ed eventi, sono tenuti a trasmettere tempestivamente al gestore i dati necessari all'applicazione della tariffa giornaliera di cui ai commi 1 e 2.

Art. 20 Produzione di rifiuti particolare

1. Per produzioni di rifiuti urbani particolari per frequenza, quantità qualità ovvero non disciplinati altrimenti nel presente regolamento quando sono a carico di utenze non domestiche, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti tra il produttore e il Soggetto Gestore, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

2. La tariffa è determinata sulla base di:

- criteri di analogia con le tariffe in vigore;
- dei costi effettivamente sostenuti dal gestore e afferenti al servizio di gestione dei rifiuti così come individuati nell'Allegato 1 al DPR 158/99 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*);

3. In mancanza di stipula del contratto il soggetto gestore è comunque autorizzato ad applicare e riscuotere la tariffa secondo i criteri indicati al comma 2.

Art. 21 Sostituzione del Comune ai soggetti obbligati al pagamento della Tariffa

1. Il pagamento della Tariffa può avvenire da parte del Comune, che si sostituisce così al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della Tariffa.

2. Allo scopo il Comune potrà prevedere con delibera di Giunta un fondo da destinare alla copertura totale o parziale dell'obbligazione tariffaria nei confronti di categorie in situazioni di disagiate condizioni economiche o altre categorie o specifiche utenze allo scopo individuate.

3. In tal caso Comune dovrà comunicare entro il 30 gennaio di ogni anno, ovvero in corso d'anno per specifici casi, al soggetto gestore i nominativi ovvero i criteri di individuazione degli utenti disagiati nonché i presupposti per gli adempimenti conseguenti.

Art. 22 Richieste di riduzioni o esclusione della tariffa

1. Le richieste di riduzione o esclusione devono essere presentate secondo modalità indicate all'art.25 del presente Regolamento, complete di tutti i dati richiesti.

2. Le domande incomplete saranno irricevibili fino a avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.

3. Le riduzioni/esclusioni sono concesse se non diversamente previsto dal giorno di presentazione della domanda e riconosciute dalla prima bolletta utile. La decorrenza è fissata in genere dal giorno in cui si è verificato l'evento, sono fatti salvi i criteri di ammissibilità delle denunce di cui all'art. 24 comma 12

4. Le riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi, salvo quando diversamente disposto dal presente regolamento, senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.

5. Il soggetto gestore in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni. L'eventuale rifiuto da parte dell'utente a sottoporsi alle indagini necessarie al riconoscimento delle riduzioni in questione ha valore pari all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti utili ad ottenere le riduzioni stesse.

6. E' fatto obbligo al richiedente di denunciare entro 90 giorni il venire meno delle condizioni per il riconoscimento della riduzione/esclusione, pena, in caso di accertamento della omessa denuncia, il recupero delle somme indebitamente detratte comprensive degli interessi e l'addebito delle spese di procedimento.

Art. 23 Agevolazioni e riduzioni

1. Le agevolazioni alle utenze domestiche e alla raccolta differenziata di cui all'art.16 e le riduzioni alle utenze di attività che avviano al recupero quote del loro rifiuto di cui al comma 14 dell'art. 49 (*Istituzione della tariffa*) del DECRETO oppure che attuino programmi specifici di riduzione del rifiuto sono concesse sia in sede di manovra tariffaria che a consuntivo relativamente alla sola parte variabile della tariffa (TV).

2. Ai sensi dell'art. 7 del DPR 158/99 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*) sono assicurate le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso la redistribuzione fra tutti gli utenti domestici dei contributi CONAI Derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi. Tali agevolazioni sono attribuite nella bolletta con un importo evidenziato separatamente in detrazione dall'importo totale dovuto. Il comune anche attraverso il soggetto gestore promuove forme di controllo della effettiva corretta differenziazione dei rifiuti. In caso di non ottemperanza delle prescrizioni del presente regolamento l'utente interessato decade dal diritto alla agevolazione di cui sopra.

3. Per le Utenze Non Domestiche Ordinarie nel caso di contestuale produzione di rifiuti solidi assimilati agli urbani conferiti al servizio e rifiuti solidi assimilabili agli urbani nonché gli imballaggi destinati in modo effettivo e oggettivo a recupero ai sensi dell'art. 21 (*Competenze dei comuni*), comma 7, del D. Lgs. 22/97 (*Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio*), l'indice Kd viene ridotto in ragione delle seguenti percentuali:

- recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti → 20%
- recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti → 40%
- recupero di oltre 50% e fino a 75% del totale dei rifiuti prodotti → 60%
- recupero di oltre 75% del totale dei rifiuti prodotti → 80%

4. La quantità dei rifiuti prodotti si ottiene applicando il valore di produzione peculiare all'intera superficie imponibile secondo i coefficienti di produzione

5. La riduzione percentuale di cui ai commi precedenti verrà applicata su richiesta dell'interessato, da presentarsi, entro il giorno 31/01 dell'anno successivo. La richiesta, che dovrà essere presentata di anno in anno, dovrà essere corredata dalla documentazione probante presentata dal contribuente a dimostrazione della quantità, qualità e destinazione di rifiuti avviati a recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporterà la perdita del diritto alla riduzione.

6. Le Utenze Non Domestiche Ordinarie che conferiscono per intero il rifiuto prodotto ad un soggetto diverso dal Gestore, e ne forniscono adeguata documentazione entro la scadenza comunicata dal Gestore, sono escluse dal pagamento della parte variabile della tariffa. La documentazione comprovante il mancato conferimento va presentata annualmente.

7. Le Utenze Non Domestiche Non Ordinarie nel caso di contestuale produzione di rifiuti solidi assimilati agli urbani conferiti al servizio pubblico e rifiuti solidi assimilabili agli urbani nonché imballaggi conferiti ad un soggetto terzo, essendo soggette all'erogazione di un servizio "dedicato", che dipende dalla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, non sono beneficiarie della riduzione di cui al comma 3 in quanto la riduzione del costo del servizio è intrinseca nel sistema di commisurazione della tariffa.

8. La parte variabile della tariffa è ridotta nei confronti delle utenze domestiche che con opportuna dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla base di modelli predisposti dal gestore dimostreranno di trattare presso la propria abitazione la frazione umida con la pratica del compostaggio domestico come disciplinata dall'art. 40 del presente regolamento. La riduzione è dovuta a chi riutilizza ai fini agronomici il terriccio prodotto, e sarà determinata in sede di approvazione della tariffa sulla base degli effettivi minori costi sostenuti. E' facoltà del Gestore rigettare la richiesta di riduzione se esistono inidoneità evidenti allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico, o se sussiste il fondato rischio di arrecare disturbo, attraverso la pratica stessa, al vicinato.

9. Nel caso in cui le unità abitative adibite a civile abitazione e di norma stabilmente occupate siano temporaneamente chiuse o l'uso sia temporaneamente sospeso per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi viene riconosciuta una riduzione calcolata sulla tariffa variabile rapportata al periodo di non utilizzo dei locali e al numero dei componenti il nucleo familiare che abbiano effettivamente sospeso l'uso prendendo come base le tariffe approvate.

10. Salvo il disposto dell'art.10 comma 2, nel caso in cui un utente subisca ripetuti disservizi dovuti alla mancata raccolta dei rifiuti, purché adeguatamente documentati, viene riconosciuto allo stesso il diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa che sarà calcolata in relazione alla durata e all'intensità del fenomeno. La richiesta di riduzione dovrà essere inoltrata entro sei mesi dall'inizio del verificarsi dei disservizi stessi pena la perdita del beneficio.

TITOLO III – DENUNCE E RISCOSSIONI

Art. 24 Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e detenzione.

1. La tariffa è corrisposta in base a specifiche tariffe di riferimento e commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale da parte dell'occupante o conduttore dei locali ed aree scoperte. Nel caso di multiproprietà l'obbligazione tariffaria ricade su chi amministra l'immobile stesso o, nel caso in cui questi sia sconosciuto, su ciascun proprietario in solido.

2. In tutti i casi di eventi che ai sensi del presente regolamento influiscano sul calcolo della tariffa quali inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, anche se in misura ridotta, i soggetti passivi di cui all'art. 13 del presente regolamento hanno l'obbligo di farne denuncia all'Ufficio competente - che rilascia la relativa ricevuta - utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Gestore, da compilare in ogni loro parte, o con autocertificazioni in carta libera contenenti tutti i dati richiesti nei corrispondenti modelli. In particolare, è fatto obbligo del curatore fallimentare di comunicare entro 15 giorni dalla sentenza che dichiara il fallimento gli estremi del procedimento. La denuncia non idonea a identificare il soggetto dichiarante, o gli estremi dell'utenza, o i dati suscettibili di fatturazione o comunque gravemente incompleta o priva dei requisiti indicati al DPR 445/2000 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), non ottempera all'obbligo del soggetto passivo ed è da considerarsi nulla. La denuncia incompleta, ma priva dei requisiti per essere dichiarata nulla, ottempera all'obbligo del soggetto passivo. Tuttavia ricade sull'utente ogni responsabilità per fatti derivanti da un'errata interpretazione dovuta all'incompletezza della denuncia. Ricade inoltre sull'utente ogni responsabilità per fatti derivanti dalla presentazione di una denuncia contenente dati falsi o incompleti o non aggiornati al momento della presentazione.

3. Sono esclusi dall'adempimento di cui al comma 2 i soli casi di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, limitatamente ai soggetti residenti iscritti all'anagrafe del Comune, in quanto saranno comunicati periodicamente dall'ufficio anagrafe al Gestore, le variazioni anagrafiche di ogni singola persona.

4. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata ai sensi dell'art.1326 c.c (*Conclusioni del contratto*) nel giorno in cui la stessa è pervenuta all'ufficio Competente.

5. La denuncia d'iscrizione deve essere presentata entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione ed ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare delle condizioni di tariffazione.

6. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale anche quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto.

7. La cessazione, nel corso dell'anno, da presentarsi entro 90 giorni dalla fine dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa; contestualmente alla cessazione l'utente ha l'obbligo di indicare il nuovo recapito a cui deve essere inviata la bolletta relativa alla chiusura dell'utenza.

8. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostri con adeguata documentazione di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero dimostri che la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

9. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale od altra analoga, dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero, in mancanza, di un elenco dettagliato dei locali ed aree con l'indicazione delle misure dei singoli locali nel rispetto delle norme del presente regolamento. La planimetria e ogni altro documento allegato alla denuncia ne costituisce parte integrante. Il denunciante nel consegnare la documentazione assume su di sé ogni responsabilità civile, amministrativa e penale sulla veridicità della documentazione stessa.

10. Ogni inizio, variazione e cessazione dell'occupazione decorre di norma dalla data dell'evento, gli effetti economici sono evidenziati, salvo diversa esplicita determinazione del presente regolamento, se possibile nella prima bolletta utile.

11. Salvo il caso della cessazione, l'omissione o il ritardo nella denuncia di variazioni favorevoli all'utente ai fini della tariffa fa perdere allo stesso il diritto al beneficio economico fino a che non vi provveda, escludendolo tuttavia dall'applicazione di sanzioni. Su espressa richiesta dell'utente potrà essere ripristinata la situazione storica effettiva con addebito allo stesso delle spese del procedimento.

12. Salvo i casi previsti nel presente regolamento per i quali si richiede espressamente la produzione di documenti probanti, ogni dichiarazione contenente dati personali o fatti a conoscenza della persona dichiarante, può essere resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo i requisiti previsti nel DPR 28-12-2000 n.445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) e successive modifiche. Tuttavia non è ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allo scopo di dare prova di un fatto passato o comunque ogni qualvolta la veridicità del dichiarato non sia oggettivamente riscontrabile.

Art. 25 Contenuto della denuncia

1. La denuncia, originaria o di variazione, la richiesta di riduzione o esclusione, deve essere presentata e sottoscritta dal responsabile dell'utenza (intestatario della scheda famiglia per le utenze domestiche ovvero legale rappresentante dell'impresa per le utenze non domestiche) o da persona delegata e dovrà contenere gli elementi identificativi del titolare, ed in particolare:

- a) Codice fiscale del titolare;
- b) Codice utente (in caso di variazione o cessazione);
- c) Cognome Nome (Denominazione impresa);
- d) Luogo e data di nascita;
- e) Domicilio fiscale;
- f) L'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate;
- g) Data di inizio e/o cessazione dell'occupazione o detenzione;
- h) Ogni altra informazione ritenuta utile e necessaria.

2. Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi di fatto, se non residenti nel Comune.

3. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denuncia dovrà contenere i dati identificativi sia della società che del legale rappresentante.

4. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.

Art. 26 Obblighi degli uffici comunali

1. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare verbalmente l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito.

2. Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono obbligati a comunicare al Soggetto Gestore tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa, attivandosi d'ufficio o su richiesta del Gestore stesso.

3. Ai sensi dell'art.19 (*Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari*) comma 3 del D.Lgs.196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), è autorizzata a favore del gestore la diffusione dei dati personali a disposizione del Comune per le sole finalità inerenti la gestione della tariffa e del servizio e nei limiti generali fissati dalla normativa stessa. La tutela della riservatezza delle persone fisiche o giuridiche non può mai essere motivo di diniego alla diffusione a favore del Gestore di dati personali a disposizione del Comune se non sulla base di un espresso e documentato divieto normativo.

4. Ai sensi del D.Lgs.196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) il gestore è tenuto a garantire la tutela della riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nella forme previste dal decreto stesso.

Art. 27 Riscossione ordinaria

1. Ai sensi dell'art. 49 (*Istituzione della tariffa*) commi 9 e13 del d.lgs.22/97 (*Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio*) l'applicazione della tariffa avviene, a cura del Soggetto Gestore, mediante l'emissione di apposita fattura ed è riscossa dal medesimo Soggetto .

2. Le fatture dovranno essere pagate integralmente, con le modalità ed entro i termini indicati nelle fatture stesse. La scadenza non sarà inferiore a 20 giorni dall'emissione della fattura, tranne nei casi di insolvenza o di frode.

3. Sono previste almeno due emissioni annuali a cadenza semestrale.

4. Non vengono emesse bollette di importo totale inferiore a € 12,00. La rinuncia all'emissione non comporta in alcun modo né estinzione del credito né rinuncia allo stesso.

Art. 28 Omissione e ritardi dei versamenti

1. Il Soggetto Gestore, provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e del presente regolamento.

2. Il Soggetto Gestore, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a

quesiti o questionari, assegnando un ulteriore termine per l'adempimento, previsto in 30 giorni, prima di procedere alla riscossione coattiva di cui all'art. 29.

3. All'utente che provvede al pagamento entro il termine di cui al precedente comma 2 saranno applicate le spese vive aggiuntive del procedimento di recupero delle somme non versate, eccetto il caso in cui dia prova di totale assenza di colpa nell'inadempimento.

Art. 29 Procedure di riscossione coattiva

1. Qualora il contribuente non provveda al pagamento entro i termini previsti al precedente art. 28, si provvederà alla riscossione coattiva con addebito degli interessi e delle eventuali penalità previste dal presente regolamento, nonché delle spese del procedimento.

2. La riscossione coattiva della tariffa avviene, se non altrove disposto, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*) e dal D.Lgs.13.04.1999 n. 112 (*Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337*) e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ciò non di meno, ad insindacabile giudizio del Soggetto Gestore, e sotto la sua responsabilità, alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14/4/1910 n. 639 (*Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato*) ovvero attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia o altro sistema non in contrasto con la normativa vigente.

4. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 28. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Art. 30 Disposizioni in materia di rimborsi

1. Salvo quanto stabilito all'art. 23 comma 5 del presente regolamento, il contribuente può richiedere al Soggetto Gestore il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'istanza di restituzione, salvo i casi di errore da parte dell'Ente per il quale gli interessi decorrono dalla data di versamento.

3. L'ufficio procede all'istruttoria della pratica e provvede a liquidare entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonché il termine assegnato per eventuali contro deduzioni da parte dell'interessato, previsto in 30 giorni. Decorso tale termine ovvero previa formale adesione da parte del contribuente se antecedente, si provvederà al relativo pagamento.

4. Il rimborso di somme a seguito di cessazione di cui all'art. 24, comma 7, è disposto d'ufficio entro 90 giorni dalla presentazione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui all'art. 24, c. 8, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica della richiesta di pagamento della tariffa.

5. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi e/o regolamenti è comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso si tratti di una somma erroneamente pagata e destinata a Ente diverso. Tale facoltà è riconosciuta in quanto siano possibili le azioni di recupero della somma da parte dell'Ente soggetto attivo. Ove vi sia assenso da parte dell'Ente titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

6. Il rimborso verrà riconosciuto, a discrezione del Gestore e per somme di scarsa rilevanza in termini assoluti e relativi, tramite compensazione nella prima bolletta utile. Non si procederà a rimborso nell'impossibilità di compensazione in bolletta, ai sensi dell'art. 17 (*Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo*) comma 88 della L. 127/97 (*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*) se l'importo complessivo risulta inferiore a EURO 12,00.

Art. 31 Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti e rateizzazione degli importi

1. Su richiesta dell'utente e in presenza di un comprovato disagio economico-sociale, è consentita la rateizzazione dell'importo della fattura.

Art. 32 Transazione di crediti

1. Il Soggetto gestore può disporre transazioni su crediti esclusivamente nei casi in cui vi sia timore fondato di incerta riscossione.

Art. 33 Rimborsi e sgravi

1. Il Soggetto Gestore deve procedere allo sgravio delle somme non dovute dal contribuente ovvero a somme divenute inesigibili.

TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Art. 34 Definizione e disposizioni

1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come Raccolta, Trasporto e Recupero/Smaltimento definite ai sensi dell'art. 6 (*Definizioni*), lett. d) del DECRETO) delle presenti tipologie di Rifiuti Urbani e Speciali:

- Rifiuti Urbani Domestici, come definiti al precedente art. 8
- Rifiuti speciali assimilati agli Urbani ai sensi del successivo art. 35
- Rifiuti primari da imballaggio come definiti all'art. 35 (*Definizioni*) del DECRETO.

Art. 35 Assimilazione dei rifiuti speciali

1. L'assimilazione dei Rifiuti Speciali agli Urbani sarà effettuata con apposito provvedimento in conformità ai criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 18 (*Competenze dello Stato*) comma 2 lettera d del DECRETO.

2. In via transitoria, nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 57 (*Disposizioni transitorie*) comma 1 del DECRETO ai fini della raccolta e dello smaltimento sono considerati assimilati agli urbani i rifiuti elencati al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27.07.1984 di cui all'art. 5 del DPR 915 del 10 settembre 1982 (*Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi*), e integrata con le voci: "accessori per l'informatica", "mondiglia" e "rifiuti inerti nonché terreno". La lista completa dei rifiuti assimilati agli urbani è riportata nell'allegato B. L'assimilazione dei rifiuti di cui all'All. B avviene di norma senza limiti quantitativi.

3. Gli uffici competenti per particolari casi in cui le modalità gestionali di asporto rifiuti messe in atto non risultassero adeguate a gestire il ritiro secondo i criteri di efficienza, efficacia e razionalità o a causa della natura, qualità quantità e modalità di conferimento del rifiuto, possono (previa stesura di una relazione che ne descriva le motivazioni) prevedere soglie quantitative diverse.

Art. 36 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, comprese le zone sparse.

2. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune.

3. Le modalità e le frequenze di raccolta e altre indicazioni specifiche vengono determinate dalla Giunta Comunale con l'approvazione del Contratto di Servizi, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

4. Pertanto l'amministrazione Comunale potrà servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda

necessario in attuazione dell'articolo N. 23 (*Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali*), commi 1,2, e 3 del DECRETO.

5. Il conferimento in cassonetti o altri contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
- b) è vietato introdurre nei contenitori:
 - sostanze liquide;
 - materiale acceso o non completamente spento;
 - materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
 - rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del DECRETO.
 - rifiuti pericolosi (ovviamente gli stessi potranno essere inseriti negli appositi contenitori ove predisposti).
- c) il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e negli appositi contenitori e/o sacchetti trasparenti nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica, è fatto divieto di conferire i rifiuti al servizio pubblico di raccolta non utilizzando o utilizzando parzialmente i contenitori previsti dall'Amministrazione Comunale, in caso di eccessiva produzione rispetto ai contenitori esistenti è obbligo dell'utenza fare richiesta di nuovi contenitori all'ufficio competente;
- d) i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta, sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, proteggendoli anche con appositi contenitori i quali devono essere tenuti puliti.
- e) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione, e ogni dispersione nelle aree circostanti;
- f) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti;

Art. 37 Servizio di raccolta "porta a porta"

1. Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti o in mucchio opportunamente legati e/o raccolti a seconda della tipologia dei rifiuti da conferire, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.

2. Per alcune frazioni dei R.U. il servizio viene attuato su chiamata, ovvero sarà disponibile per gli utenti con frequenza fissata nei successivi articoli previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee.

3. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

4. Nel caso i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

5. Per utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

6. Il Comune potrà fornire alle utenze di cui al precedente comma appositi bidoni di adeguata capacità che rimarranno di norma di proprietà del Comune. Tali contenitori si considereranno in custodia degli amministratori del condominio e/o ditta o di chi a loro vece ha provveduto a ritirarli presso gli Uffici Comunali preposti e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.

7. Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che l'amministrazione riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi i sacchi dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici competenti.

8. Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi avverrà, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

9. I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei

rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

10. Alle utenze che si insediano nel territorio verrà fornito a cura del gestore un kit di contenitori e sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento. I costi di fornitura del kit d'avvio sono a carico delle utenze a cui viene fornito. Il gestore è titolato a riscuotere le somme dovute direttamente dalle utenze interessate.

Art. 38 Gestione della frazione verde

1. La raccolta della frazione VERDE dei R.U. viene effettuata di norma attraverso il conferimento a cura degli utenti presso l'ECOCENTRO comunale secondo quanto previsto al successivo art. 51.

2. I rifiuti così raccolti devono essere destinati a recupero in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali o altri usi consentiti.

3. Agli utenti richiedenti potrà essere erogato un servizio a domicilio su appositi contenitori soggetto a specifica tariffa.

Art. 39 Gestione della frazione umida

1. La raccolta della frazione UMIDA dei R.U. viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata dalla Giunta Comunale, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.

2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno, il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà comunque essere garantito il servizio entro il terzo giorno.

3. I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti a perdere, di dimensioni e caratteristiche approvate dal Comune.

4. Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ecc. ed altre attività con forti produzioni di questa frazione del Rifiuti Urbani Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori i quali di norma saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

5. I rifiuti così raccolti devono essere destinati a recupero in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali o altri usi consentiti.

Art. 40 Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)

1. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa nelle forme previste dall'art. 23 comma 8 e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico della Frazione Organica umida e verde dei rifiuti Urbani domestici.

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Organica dei Rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare in terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dia luogo ad emissioni di odori nocivi.

4. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione Organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

5. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

6. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale ;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale

- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

7. Il Comune anche attraverso il soggetto gestore promuove forme di controllo della effettiva realizzazione del compostaggio domestico. In caso di non ottemperanza delle prescrizioni del presente articolo l'utente interessato decade dal diritto alla riduzione di cui all'art. 23 comma 8 del presente regolamento con decorrenza dalla data a partire dalla quale la riduzione è stata riconosciuta.

8. Richieste di adesione al compostaggio domestico presentate da utenze condominiali o non domestiche potranno aver corso e comportare il beneficio previsto all'art. 23 commi 3 e 8 in termini di riduzione della quota variabile solo previa istruttoria con esito positivo da parte del gestore e approvazione della Giunta comunale. L'istruttoria dovrà appurare l'esistenza delle condizioni di trattamento della frazione organica che garantiscano il rispetto di quanto indicato al presente articolo.

Art. 41 Servizio di raccolta con contenitori stradali per le frazioni recuperabili secche

1. I contenitori utilizzati per la raccolta di questo tipo di rifiuto devono essere:

- adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste;
- in numero sufficiente, ed opportunamente posizionati e il loro svuotamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio ;
- costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili
- ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone
- essere mantenuti in costante efficienza.

I contenitori saranno puliti periodicamente, con cadenza definita secondo l'art. 63.

I contenitori per la differenziazione dei flussi di raccolta costituiscono arredo urbano obbligatorio, pertanto possono essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività produttive, dei negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi.

I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta
- a collaborare con l'amministrazione Comunale nella diffusione del materiale di pubblicazione del servizio
- a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

2. L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino avendo cura di chiudere eventuali coperchi del contenitore stesso. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.

3. I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

4. Il servizio comprende inoltre la raccolta ad ogni passaggio di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori, fino alla distanza di 5 metri dagli stessi.

Art. 42 Gestione della frazione carta

1. La raccolta della frazione di Rifiuti Urbani CARTA, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima quindicinale.

2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene posticipata al primo giorno successivo non festivo.

3. I rifiuti dovranno essere ben chiusi in apposite scatole di cartone e/o sacchetto di carta ovvero legate con spago, al fine di evitare spargimento per le strade. In alternativa potranno essere consegnati contenitori specifici.

4. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il Recupero ai sensi del successivo art. 74.

Art. 43 Gestione delle frazioni plastica, vetro e lattine

1. La raccolta della frazione PLASTICA, VETRO, LATTINE in alluminio e banda stagnata viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima quindicinale per gli imballaggi in plastica e

mensile per il vetro. Gli imballaggi in metallo possono essere associati ad uno dei due flussi (plastica e vetro) a seconda della condizioni praticate dagli impianti di conferimento. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata a cura della Giunta Comunale, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.

2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene posticipata al primo giorno successivo non festivo.

3. Gli eventuali contenitori stradali verranno posizionati di norma in modo tale da rendere disponibile agli utenti il conferimento di tutte le frazioni sopra elencate nello stesso punto di raccolta.

4. La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità indicate al successivo art. 63.

5. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il Recupero ai sensi del successivo art. 74.

Art. 44 Gestione della frazione Secco residuo

1. La raccolta della frazione Secco residuo del Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza di norma settimanale e comunque non inferiore ad un ritiro ogni 15 giorni. La frequenza dell'asporto potrà essere aumentata a cura della Giunta Comunale, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario

2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene posticipata al primo giorno successivo non festivo.

3. I rifiuti Secchi residui dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti a perdere di opportune dimensioni.

4. Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione del Rifiuti Urbani Assimilati verrà utilizzato il sistema "porta a porta" con appositi contenitori i quali verranno svuotati di norma con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

5. La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità indicate al successivo art. 63.

6. I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per le attività di Smaltimento o di eventuale recupero energetico.

Art. 45 Gestione dei rifiuti ingombranti

1. Il conferimento della frazione ingombranti deve essere fatto a cura delle utenze direttamente all'Ecocentro di cui all'art. 51. Potrà essere effettuata la raccolta con il sistema "porta a porta" su chiamata telefonica ad un recapito opportunamente individuato con idonea manodopera e adeguate attrezzature. Sarà garantito il ritiro entro un mese dalla chiamata. Qualora ostacoli oggettivi impediscano all'utente il conferimento (persone non automunite, grosse quantità, ...) sarà comunque attiva la raccolta porta a porta.

2. In caso di ritiro a domicilio sarà stabilito un addebito all'utente.

3. Il conferimento di talune tipologie di rifiuti ingombranti (es. Elettrodomestici) può essere effettuato direttamente dal produttore ad un centro di raccolta autorizzato e/o un rivenditore autorizzato.

4. Per questa frazione di Rifiuto si dovrà provvedere ad una sua suddivisione in materiali riciclabili o riutilizzabili (quali a esempio i materiali ferrosi, vetro, apparecchiature contenenti CFC, mobili in legno, apparecchiature elettroniche, TV, computer, ecc...) da avviare al riutilizzo. Le frazioni residue verranno avviate allo smaltimento.

Art. 46 Gestione dei rifiuti assimilati agli urbani

1. Al fine di ottimizzare e ridurre la quantità di rifiuti, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilabili agli urbani provenienti da attività di tipo economico-produttivo, che verranno suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, con le caratteristiche dei Rifiuti Domestici.

Art. 47 Gestione dei rifiuti urbani particolari

1. Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani particolari di cui all'art. 8 del presente regolamento nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

2. A tal fine il Comune effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso l'Ecocentro, per tali contenitori valgono le norme previste all'art. 41.

In particolare:

- le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali. Tali contenitori sono posizionati a cura dell'Amministrazione Comunale di norma in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi, e anche nelle stazioni e nelle piazzole o aree dove sono sistemati i contenitori per gli altri tipi di rifiuti.
- i farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati di norma nei pressi di tutte le farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché nei pressi delle sedi delle Unità sanitarie locali e dei distretti sanitari di base, studi medici.
- gli altri rifiuti particolari di cui all'art. 8 devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa presso un centro di raccolta autorizzato ovvero negli appositi contenitori, se predisposti.

3. I contenitori per i rifiuti particolari devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti, e comunque con cadenza minima, tale da garantire l'utilizzo degli stessi. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

4. Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per questa raccolta verranno effettuate con le modalità previste dal successivo art. 63 con frequenza di norma semestrale.

5. I Rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutte le accorgimenti necessarie vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Art. 48 Altre raccolte differenziate

1. L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'art. 23 del decreto Legislativo N. 22/97, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi dell'Ecocentro Comunale, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

2. All'atto dell'istituzione la Giunta Comunale stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Art. 49 Associazioni di volontariato

1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti Urbani Domestici e/o Assimilati o partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o altri enti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello di Bacino.

2. Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.

Art. 50 Campagne di sensibilizzazione controllo ed informazione

1. L'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Soggetto Gestore cura, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.

3. Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

4. Vengono inoltre predisposte iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo regolamento da parte delle utenze del servizio.

Art. 51 Ecocentro comunale

1. Nel territorio Comunale è previsto almeno un Ecocentro, ovvero un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti urbani costituito da una area attrezzata (recintate o custodite), al ricevimento direttamente dagli utenti di R. U. e loro frazioni.

2. Nel centro verranno raccolte di norma le seguenti frazioni di rifiuto opportunamente integrabili con altre in relazione alle effettive necessità:

- SECCO RESIDUO
- VERDE
- UMIDO
- CARTA
- PLASTICA (contenitori in plastica per liquidi)
- VETRO
- LATTINE
- BARATTOLI
- INGOMBRANTI (suddivisi tra recuperabili e non)
- RUP (suddivisi per tipologia)

3. Tali raccolte vanno ad integrare quelle previste agli art. N 39, N 41, N 42, N 43, N 44, N 46, N 47.

4. L'attività dell'Ecocentro (gestione, orari, modalità di registrazione di particolari rifiuti, ...) verrà determinata con uno specifico provvedimento da adottarsi a cura della Giunta Comunale (disciplina per l'accesso e la gestione dell'Ecocentro Comunale) la quale potrà prevedere la raccolta nell'area di altre frazioni riciclabili o comunque avviabili a forme di smaltimento differenziato (es. Oli vegetali e minerali, accumulatori al piombo, inerti,...).

5. Gli utenti del servizio potranno accedere al centro solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro.

6. L'Ecocentro verrà gestito e controllato da personale autorizzato che avrà cura di mantenerlo pulito e in ordine.

7. Le varie tipologie di rifiuto dovranno essere conferite in zone delimitate, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, multibenne, altri contenitori, ...) per quel tipo di rifiuto.

8. I contenitori una volta riempiti dovranno essere prelevati e inviati a recupero o smaltimento senza causare alcuna interruzione della possibilità di conferimento degli utenti nel centro multiraccolta.

9. Nel centro di raccolta potranno essere eseguite cernite, suddivisioni (es. sugli ingombranti) o pretrattamenti (es. Imballaggio), da parte di personale autorizzato, tali da consentire l'avvio a recupero di particolari frazioni di RU.

10. Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per le raccolte all'interno dell'area verranno effettuate con le modalità previste dal successivo art. 63.

TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Art. 52 Definizione e disposizioni

1. Il presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani :

- 1) Rifiuti Urbani esterni, come definiti al precedente art. 8
- 2) Rifiuti Urbani Cimiteriali, come definiti al precedente art. 8.

Art. 53 Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento viene effettuato entro il perimetro delineato di volta in volta dagli uffici competenti secondo le effettive necessità ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.

2. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

3. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi, da effettuarsi in un giorno ferialo.

4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

6. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono possibilmente essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

7. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale è a carico degli Enti competenti.

Art. 54 Spazzamento delle foglie

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguita dagli operatori addetti allo spazzamento.

Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto all'impianto finale di trattamento.

Art. 55 Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

2. I cestini stradali vengono di norma svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti con le medesime modalità e periodicità previste per la raccolta dei rifiuti secco non riciclabile di cui all'art. 44.

3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Art. 56 Raccolta rifiuti abbandonati

1. Riguarda in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia.

2. Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.

3. Il servizio sarà eseguito anche su specifica richiesta dell'Amministrazione con le previste nel Contratto di Servizi.

Art. 57 Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori e/o sacchetti predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

2. I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi di norma in sacchi approvati dal Soggetto Gestore

Art. 58 Pozzetti stradali - grigliati

1. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti.

2. E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 59 Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.

2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

3. Il Comune può richiedere in accordo con il Soggetto Gestore la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Art. 60 Altri servizi di pulizia

1. Il Comune effettua la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base) e il diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi per quanto possibile effetti collaterali nocivi al terreno e all'ambiente circostante.

Art. 61 Sgombero neve

1. In caso di nevicate il Comune deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante :

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di breccia e/o di miscele crioidratiche, o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

2. Nel caso di aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.

Art. 62 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

1. Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

Art. 63 Lavaggio dei contenitori

1. La pulizia dei contenitori è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Assieme ai contenitori verranno lavati e disinfettati pure i luoghi sui quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori. Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori saranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quant'altro.

2. Nei casi in cui verranno utilizzati contenitori di dimensioni tali da renderne impossibile o disagiata la pulizia e la manutenzione da parte degli utenti (quali bidoni, cassonetti, benne o cassoni) il Soggetto Gestore potrà provvedere alla corretta pulizia e disinfezione dei contenitori stessi con cadenze adeguate in funzione della frazione di rifiuto raccolta.

Art. 64 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni ineditati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

2. I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare ecc..

4. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Art. 65 Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nel presente regolamento. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i R.U. Interni.

2. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Art. 66 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, hanno l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).

3. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio che può rivalersi sui responsabili.

Art. 67 Disposizioni diverse

1. Il proprietario e il costruttore che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sono obbligati a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

2. Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei Regolamenti Comunali.

Art. 68 Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Art. 69 Lavaggio, disinfezione e diserbo delle strade e piazze

1. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione e/o diserbo delle strade, delle piazze, dei viali, dei sottopassaggi veicolari e pedonali ricadenti all'interno delle zone dove è previsto lo spazzamento, deve essere eseguito di norma su specifica richiesta del Comune.

2. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione e/o diserbo deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.

3. Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.

4. Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura che consenta di spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

Art. 70 Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi del precedente art. 8 per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni con produzione di frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc.;

2. I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, in ossequio a quanto previsto dal DPR 15-07-2003, n.254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179*).

4. I rifiuti di cui alla lett. b) del precedente comma 1 devono:

- essere confezionati dopo eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni"
- essere depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno del cimitero;
- essere avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa devono essere smaltiti in discariche autorizzate per rifiuti urbani.

5. Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.

6. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

TITOLO VI - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Art. 71 Principi fondamentali

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43.

In particolare, la gestione del servizio deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

Art. 72 Espletamento del servizio

1. Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale debitamente motivate nella delibera consiliare, la gestione del servizio può essere effettuata con una delle modalità di cui all'art. 113 (*Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*) del D.Lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*).

2. I soggetti esecutori dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale di cui all'art. 30 (*Imprese sottoposte ad iscrizione*) del DECRETO o aventi altra idonea autorizzazione prevista dal DECRETO.

3. Il Comune per l'espletamento del servizio individua il Soggetto Gestore di cui all'art. 12 del presente regolamento. Con il Soggetto Gestore viene siglato il Contratto di Servizi in cui devono essere previsti:

- a) le modalità della vigilanza sul servizio;

- b) i corrispettivi dovuti al Gestore per gli immobili e per gli impianti eventualmente ceduti dal Comune;
- c) le modalità per l'esercizio del diritto di devoluzione, ossia del trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli eventuali immobili, degli impianti e delle relative pertinenze;
- d) le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
- e) i casi di decadenza e di revoca.
- f) l'obbligo del rispetto dei principi fondamentali del precedente art. 71.
- g) Ogni altro argomento che sia necessario od opportuno disciplinare al fine della corretta gestione del servizio.
- h) Gli eventuali servizi di competenza ancora del Comune che non rientrano nei compiti del soggetto Gestore

Art. 73 Mezzi di raccolta

1. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasfereza è effettuato con idonei automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.

2. Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.

3. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare la compattazione dei rifiuti e garanzie di igienicità, anche in relazione alla notevole distanza dal centro di smaltimento, il Servizio propone all'Amministrazione comunale può concedere l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengano stoccati provvisoriamente in appositi containers, oppure riversati direttamente negli autocompattatori.

4. Le stazioni di trasfereza possono essere eventualmente dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati e della quantità dei rifiuti raccolti.

5. Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito ;

6. I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti; le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.

Art. 74 Destinazione dei rifiuti raccolti

1. Il trattamento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al Servizio avviene a cura del Servizio stesso presso la discarica in esercizio nel Bacino, o altri impianti autorizzati dalla Provincia o della Regione .

2. Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

TITOLO VII - ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 75 Controlli ed accertamenti

1. L'attività di controllo e di accertamento necessaria per la corretta applicazione della tariffa è esercitata dal Soggetto Gestore, avvalendosi anche delle altre banche dati disponibili (Fornitura di acqua, elettricità, telefono, Camera di Commercio,...), emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio.

2. Per quanto concerne le violazioni al presente regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all'igiene ambientale, le attività di controllo e accertamento nonché l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse spettano agli organi di vigilanza comunali, d'ufficio o su segnalazione del soggetto gestore.

3. Alle attività di controllo e accertamento trovano applicazione le norme della Legge 24 Novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*).

4. Le azioni di controllo dovranno tenere conto delle potenzialità della struttura preposta nonché dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.

5. E' fatta salva la possibilità del soggetto gestore di effettuare controlli sul territorio per finalità diverse da quanto previsto dalla citata legge 689/81, ma comunque connesse alle attività del gestore come previste dal contratto di servizi. La Giunta Comunale potrà, nel rispetto della normativa vigente, istituire un servizio ausiliario di guardiania ambientale allo scopo attribuire al personale del soggetto gestore le funzioni di controllo e accertamento di cui al precedente comma 2.

Art. 76 Penalità ed interessi

1. In caso di ritardato pagamento della tariffa il Soggetto Gestore provvederà ad addebitare gli interessi dovuti calcolati sui giorni di ritardo ai sensi dell'art.1224 c.c. (*Danni nelle obbligazioni pecuniarie*).

2. Laddove previsto, per interessi dovuti si intende interessi legali, di tempo in tempo vigenti, calcolati a giorno ai sensi dell'art.1284 c.c. (*Saggio degli interessi*).

3. Penalità ed interessi verranno se possibile addebitati, tramite compensazione nella prima bolletta utile. Non si procederà all'addebito nell'impossibilità di compensazione in bolletta, ai sensi dell'art. 17 (*Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo*) comma 88 della L. 127/97 (*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*) se l'importo complessivo della bolletta, eventualmente cumulato con altri addebiti relativi alla fatturazione di altri servizi, risulta inferiore a EURO 12,00.

Art. 77 Poteri del Soggetto Gestore,

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo e accertamento di cui al precedente art. 75, nonché ai fini di sostituire o integrare le denunce assenti o incomplete da parte dell'utente o verificare l'esistenza delle condizioni che danno diritto a riduzioni o agevolazioni, il Soggetto Gestore, può, indicandone il motivo ed assegnando un congruo termine:

- a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
- c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- d) verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
- e) richiedere l'esibizione di ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.
- f) effettuare direttamente sul territorio ogni verifica necessaria a controllare le modalità di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze, senza l'assegnazione di congruo termine.

2. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 (*Presunzioni semplici*) del Codice civile e avrà effetto fino alla data di presentazione di documentazione probatoria da parte dell'interessato

3. Gli incaricati che possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento, sono tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio presso il soggetto Gestore e muniti di apposita autorizzazione. Analoga autorizzazione deve essere rilasciata anche nel caso di affidamento a terzi delle fasi di accertamento e verifica.

4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

5. Chiunque ometta di fornire la documentazione richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 o rifiuti di consentire l'accesso di cui ai commi 3 e 4 quando la documentazione richiesta o l'attività di controllo sia funzionale ad una riduzione o esclusione o comunque un beneficio tariffario a suo favore, perderà il diritto al beneficio stesso con effetto retroattivo fin dall'inizio.

Art. 78 Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applica ai sensi dell'art.7-bis (*Sanzioni amministrative*) del d.lgs.267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, o altra sanzione prevista dalle norme di tempo in tempo vigenti.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 vengono irrogate secondo i principi di cui all'art.11 (*Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie*) della l. 689/81 (*Modifiche al sistema penale*).

3. Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

4. Sono fatte salve le sanzioni previste dal DECRETO riportate in allegato A.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 79 Autotutela

1. Il Soggetto Gestore può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di sostenere una lite il Soggetto Gestore può annullare il provvedimento.

4. Non si procede all'annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Soggetto Gestore, ovvero al Comune.

5. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Soggetto Gestore è comunque tenuto ad annullare il provvedimento nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) evidente errore logico di calcolo;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
- f) errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
- g) errore materiale del contribuente od utente, facilmente riconoscibile;
- h) preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

Art. 80 Costituzione in giudizio

1. Spetta al Soggetto Gestore costituirsi in giudizio in caso di contenzioso, nonché, proporre o aderire a transazione giudiziale.

2. Nel caso il contenzioso riguardi gli atti deliberati dal Comune la costituzione in giudizio spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale. A tale scopo il Sindaco può attribuire una delega generale ovvero specifica al funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente a rappresentare l'Ente nel procedimento. In tal caso la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Art. 81 Contratto integrativo

1. Il soggetto gestore, anche se non altrimenti tenuto, può stipulare con gli utenti, in particolare le utenze non domestiche caratterizzate da una elevata o particolare produzione di rifiuto recuperabile, un contratto integrativo per l'erogazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani a garanzia della corretta fruizione del servizio erogato e del pagamento del servizio anche in relazione ad eventuali investimenti sostenuti per l'attivazione dello stesso.

Art. 82 Tributo ambientale

1. Ai sensi dell'art. 49 (*Istituzione della tariffa*), comma 17, del DECRETO, il tributo ambientale di cui all'art. 19 (*Istituzione e disciplina del tributo*) del D.Lgs.504/92 (*Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*), si applica sull'ammontare degli importi in tariffa. Non si applica il tributo ambientale sui servizi "dedicati" erogati alle Utenze Non domestiche Non Ordinarie che non costituiscono oggetto dell'articolazione tariffaria.

2. L'ammontare del tributo sarà versato alla Provincia a cura del Soggetto Gestore nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

3. Al tributo ambientale non si applica l'IVA.

Art. 83 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2005 e trova esecuzione dall'esercizio relativo all'anno 2005.

2. Dal momento di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento per la tariffa rifiuti urbani adottato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____ e il regolamento di gestione dei rifiuti adottato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____. E' inoltre abrogata ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento

Art. 84 Norme transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel d.lgs.22/97 (*Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio*) e d.lgs.446/97 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) nonché dalla normativa in materia di tempo in tempo vigente.

2. La disposizione di cui all'art. 14 comma 2 relativa ai locali aventi altezza media inferiore a m.1.70 trova applicazione alle sole dichiarazioni presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Salvo richiesta dell'utente, alle denunce presentate prima di tale data continua a trovare applicazione il limite d'altezza precedentemente in vigore di m. 1.50.

ALLEGATO 1

Suddivisione schematica delle utenze

Utenze	Classe	Individuazione
Domestiche	Ordinarie (U.D.O)	le abitazioni di dimora abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti, nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune
	Non Ordinarie (U.D.NO)	le unità abitative occupate da persone che non risiedono nel Comune, nonché le abitazioni secondarie dei soggetti residenti e gli alloggi dei cittadini iscritti all'AIRE oppure dimoranti per lavoro o altri motivi in altra località
NON Domestiche	Ordinarie (U.ND.O)	conferiscono una quantità annua complessiva di rifiuti non superiore a quella tipica di una utenza domestica ordinaria, sono suddivise in categorie di cui all'allegato 2 secondo quanto previsto dal DPR 158/99
	Non Ordinarie (U. ND.NO)	conferiscono una quantità di rifiuti superiore a quella tipica delle U.D.O e sono caratterizzate dall'erogazione di un servizio "dedicato" che dipende dalla quantità e qualità dei rifiuti conferiti

ALLEGATO 2

Utenze non domestiche ordinarie: elenco delle categorie

CATEGORIA	Attività per comuni > 5000 abitanti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club

ALLEGATO A
Norme sanzionatorie

Art. del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni		Minima	Massima
14 – c. 1, 2, 3	Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee	€ 103,00 r.p. € 25,00 r.n.p	€ 619,00 r.p. € 154,00 r.n.p.
43 - c. 2	Conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta RSU (dal 1/1/98)	€ 103,00 r.p. € 25,00 r.n.p	€ 619,00 r.p. € 154,00 r.n.p.
44 - c. 1	Mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati	€ 103,00 r.p. € 25,00 r.n.p	€ 619,00 r.p. € 154,00 r.n.p.

Nota: r.p. sanzione valida per i rifiuti pericolosi, r.n.p. sanzione relativa ai rifiuti non pericolosi

ALLEGATO B

Lista esemplificativa dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
(di cui all'articolo N. 12 del presente Regolamento : Assimilazione dei rifiuti Speciali)

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili)
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- frammenti di manufatti di vimini e sughero
- paglia e prodotti di paglia
- scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palpabile
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- feltri e tessuti non tessuti
- pelle e similpelle
- gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali come camere d'aria e copertoni
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 2), del DPR 10.9.1982, N. 915
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- nastri abrasivi
- cavi e materiale elettrico in genere
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi
- accessori per l'informatica compresi le cartucce per stampanti e i toner (art. 39, comma 1, legge 22.2.1994, N. 146)
- mondiglia (ovvero rifiuto proveniente dalla sezione di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue purché opportunamente igienizzato)
- rifiuti inerti nonché terreno provenienti da scavi e piccoli lavori di costruzione, manutenzione e demolizione prodotti dal Comune nell'ambito della normale attività di "manutenzione" del territorio.